

PARTE III – INIZIATIVE LEGISLATIVE INTERNAZIONALI, EUROPEE E NAZIONALI

psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita" (art. 1, comma 2).

Per l'attuazione delle finalità descritte, l'art. 2 della legge indica una serie di "interventi regionali", per l'attuazione dei quali è prevista, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, l'istituzione di un apposito fondo denominato: "*Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità*", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 1.000.000,00 iscritte nell'ambito del programma "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"; allo stesso scopo è prevista la destinazione anche delle risorse iscritte nell'ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

La norma stabilisce che gli interventi regionali dovranno essere espressamente volti a:

- Promuovere campagne di sensibilizzazione, progetti per le scuole, percorsi formativi per operatori, programmi per recupero delle "persone maltrattanti". In particolare, viene prevista la promozione di:
 - a) interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni delle donne, le associazioni di volontariato e il terzo settore, che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime;
 - b) campagne informative e percorsi formativi nel settore della comunicazione, dei media e dei new media e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre, avvalendosi anche della collaborazione di università, istituti di ricerca, organismi professionali e associazioni di categoria, modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;
 - c) progetti all'interno delle scuole, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all'acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell'autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all'affettività;
 - d) programmi di formazione per operatori pubblici e del privato sociale, agenti delle forze dell'ordine ed operatori sanitari del pronto soccorso, coinvolgendo, tra i soggetti formatori, anche il personale qualificato dei centri antiviolenza al fine di incentivare il lavoro in équipe multidisciplinare;

Capitolo 3 – Le novità normative regionali

- e) programmi, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari e/o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano.
- Potenziare e diversificare i servizi offerti. Oltre ad implementare la presenza di centri antiviolenza e case rifugio su tutto il territorio regionale (strutture di primo livello, destinate ad accogliere donne che hanno subito violenza, maltrattamenti ed abusi extra o intra familiari, ed a fornire a titolo gratuito aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena) e a rafforzare le reti locali, vengono introdotte nuove tipologie di servizi:
 1. case di semiautonomia (strutture di secondo livello, per donne che non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza, o necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza, o non hanno raggiunto al momento della dimissione dai centri antiviolenza la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici);
 2. interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali;
 3. percorsi specifici per agevolare i figli delle donne vittime di violenza in un adeguato sostegno psicologico, nel diritto allo studio, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, nonché azioni per il loro inserimento nel mondo lavorativo

Una volta entrata in vigore la legge, inoltre, la Regione potrà individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso a centri antiviolenza, case rifugio e case di semiautonomia. Si sostengono, infine, azioni di potenziamento della sicurezza diurna e notturna di luoghi pubblici "a rischio di violenza" attraverso sistemi di illuminazione e impiego di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio.

Ai sensi della nuova normativa, la Regione ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età, senza ulteriori oneri per la finanza regionale. E' stabilito altresì che le somme percepite a titolo di risarcimento siano destinate al perseguimento delle finalità di cui alla stessa legge.

- Implementare la conoscenza e l'analisi del fenomeno. Viene istituito, presso l'assessorato competente in materia, l'*Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne*. Alla struttura viene attribuito il compito di provvedere alla rilevazione, all'analisi e al monitoraggio dei dati; svolgere

PARTE III – INIZIATIVE LEGISLATIVE INTERNAZIONALI, EUROPEE E NAZIONALI

indagini, studi e ricerche; elaborare proposte e progetti; promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità, del rispetto, della libertà e della dignità della donna.

- Coordinare gli interventi. Viene istituita, presso la presidenza della Giunta regionale, la *Cabina di regia per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne*. L'organismo si occuperà, in particolare, di coordinare gli interventi e le misure di prevenzione e contrasto alla violenza e di promuovere l'attivazione di una rete regionale antiviolenza di cui fanno parte istituzioni, enti pubblici e privati, reti locali e associazioni del settore. Sulla base delle proposte formulate dalla Cabina di regia e dei dati forniti dall'Osservatorio la Giunta adotterà il Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, in cui verranno fissati gli obiettivi da perseguire, individuati gli interventi da realizzare e ripartite le risorse.

Regione Lombardia

Rispetto alla Regione Lombardia, con riferimento alla ricognizione normativa in oggetto si segnala la Legge Regionale 3 aprile 2014, n. 14 - *Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE* - che modifica la Legge Regionale 14 dicembre 2004 n. 34 "Politiche regionali per i minori".

In particolare, la legge comunitaria ha comportato la modifica dell'art. 15 della normativa sopra indicata relativa alle politiche regionali per minori:

- a) l'art. 1 della legge 34/2004 è dedicato ai principi e finalità delle politiche regionali per minori e stabilisce che la Regione adotta ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati. A tal fine vengono richiamati i principi ispiratori delle azioni regionali, dalla costituzione, alle normative nazionali ed internazionali a tutela dei minori. La modifica intervenuta aggiunge uno specifico riferimento all'abuso e sfruttamento sessuale ed alla tratta di minori al secondo comma di detto articolo, che nella nuova formulazione specifica che la Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo

Capitolo 3 – Le novità normative regionali

armonioso della sua personalità “*anche al fine di prevenire e ridurre il rischio che esso diventi vittima della tratta di esseri umani di traffico di organi ovvero di abuso o sfruttamento sessuale, e promuovendone altresì*” l’inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale.

- b) l’art. 3 della legge 34/2004 detta i compiti della Regione in merito alle politiche per minori. Ai sensi della modifica normativa – che ha aggiunto la lett. A bis) a quelli originariamente prestabiliti dalla norma – la Regione, mediante i propri strumenti di programmazione, “*favorisce, anche tramite internet, campagne di sensibilizzazione e di informazione, nonché programmi di ricerca ed istruzione, ove opportuno in cooperazione con soggetti del terzo settore o della società civile e con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6, al fine di tutelare il minore contro il rischio di ogni tipo di abuso*”.

Regione Marche

La Regione Marche, nel periodo di riferimento della presente Relazione, ha consolidato ed implementato gli interventi in materia di contrasto alla violenza sulle donne, iniziato attraverso la legge regionale 11 novembre 2008 n. 32 “*Interventi contro la violenza sulle donne*” che sostiene progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione e tutela attraverso la costituzione di Centri Antiviolenza (a cui è seguita, in particolare, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 484 dell’11/12/2008 con la quale è stata autorizzata l’istituzione di Centro Antiviolenza provinciale “Parla con noi”). Le nuove disposizioni traggono ispirazione da quanto previsto a livello nazionale dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, e si sostanziano:

- nella la *DGR n.1022 del 15/9/2014* di Attuazione della legge 32/08 criteri e modalità per la concessione dei contributi ai CAV e alle Case di Accoglienza;
- nella *DGR n. 1235 del 10/11/2014* Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai CAV e alle Case di Accoglienza. Utilizzo delle risorse statali in attuazione del DPCM 24/7/2014 di cui alla legge 119/2013;
- nel *decreto 23/PAO del 2/12/2014* di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da parte di enti pubblici associati per la gestione dei Centri Antiviolenza, che contiene anche indicazioni sull’assegnazione dei fondi per la gestione delle suddette strutture.

Va inoltre segnalata la Delibera della Giunta Regionale n. 220 del 03 febbraio 2014 avente ad oggetto “Art. 5 ter LR n. 8/2010 modalità per l’attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e riduzione del disagio determinato dalla discriminazione per l’orientamento omosessuale ed eterosessuale o dalla identità femminile o maschile” che

PARTE III – INIZIATIVE LEGISLATIVE INTERNAZIONALI, EUROPEE E NAZIONALI

individua i Centri Antiviolenza come luogo idoneo ad offrire detto servizio d'ascolto, consulenza, supporto e sostegno psicologico, garantendo una copertura finanziaria di Euro 15.000,00.

Regione Molise

Con *Delibera n. 15 del 21 gennaio 2014 "Avviso pubblico n. 1/2011 per la concessione di contributi per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale – Progetto "Centro clinico polivalente per la valutazione, l'ascolto, il trattamento del minore vittima di abuso e sfruttamento sessuale": protocollo operativo"*, la Giunta Regionale del Molise ha fatto proprio il protocollo operativo per la gestione integrata di interventi socio-sanitari, giuridici ed educativi volto alla realizzazione del Centro clinico polivalente per la Valutazione, l'Ascolto e il Trattamento del Minore vittima di Abuso (VATMA). Tale documento è un atto multidisciplinare e interistituzionale che consiste nell'adozione di interventi coordinati per la prevenzione e il contrasto dei maltrattamenti e delle violenze sessuali all'infanzia e per la protezione e la tutela di bambini e adolescenti che ne sono vittime, culminante proprio con la realizzazione di un Centro clinico polivalente, siglato il 21 gennaio 2014 da una serie di soggetti coinvolti ed impegnati nella tutela dei minori dai reati di abuso e sfruttamento (la Società Cooperativa Sociale SIRIO, l'Assessorato alle Politiche sociali della Regione Molise, l'Ufficio del Tutore pubblico dei minori, la Direzione generale A.S.Re.M., la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Campobasso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Larino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso, il Tribunale per i minorenni di Campobasso, l'Ufficio di Servizi Sociali per Minorenni (U.S.S.M.) di Campobasso, il Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Campobasso, la Questura di Campobasso, l'Ufficio scolastico regionale del Molise, l'Ambito territoriale sociale di Termoli, l'Ambito territoriale sociale di Campobasso). La firma del protocollo per l'istituzione del Centro VATMA corrisponde al metodo della progettazione concertata, a tutti i livelli, di offerta degli strumenti tesi a rafforzare i servizi di base e a promuovere la sperimentazione di servizi specialistici nel dare risposte tempestive, congruenti ed efficaci nelle situazioni di maltrattamento, di violenza sessuale e di violenza familiare in genere. Obiettivo della sottoscrizione del protocollo operativo, inoltre, è fornire una risposta concreta al bisogno di maggiore integrazione operativa fra le varie agenzie (Servizi socio-sanitari, Forze dell'ordine, Autorità giudiziarie, Consultori familiari, Servizi di Pronto soccorso e Neuropsichiatria infantile, Scuola ecc.), che intervengono nella complessa rete della presa in carico del minore abusato o a rischio di abuso.

Capitolo 3 – Le novità normative regionali

Regione Piemonte

Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2014, n. 18 - 585
“*L.119/2013 e L.R. n.16/2009: approvazione criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio. Spesa complessiva di euro 997.338,16*”.
L'organo regionale, con tale intervento normativo, ha evidenziato di ritenere prioritario intervenire a sostegno delle iniziative esistenti nell'ambito della prevenzione, dell'accoglienza e del sostegno delle donne vittime di maltrattamenti e violenza, realizzate dai centri Antiviolenza a titolarità pubblica ex LR 16/2009 e dalle organizzazioni del privato sociale attive sul territorio piemontese, con le specifiche finalità di:

- creare di una Rete di coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza in grado di assicurare su ciascun territorio provinciale tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e servizi) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;
- sostenere su tutto il territorio regionale la presenza e le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'avvio verso percorsi di autonomia;
- favorire l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;
- realizzare attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione;
- sostenere la realizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione e di attività formative di aggiornamento per gli/le operatori/trici, anche in relazione ai profili standard presenti nel Repertorio regionale degli Standard Formativi, quali l'Operatrice servizi antiviolenza, al fine di garantire un'offerta formativa omogenea e certificabile su tutto il territorio regionale;
- promuovere il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità “1522”, promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

PARTE III – INIZIATIVE LEGISLATIVE INTERNAZIONALI, EUROPEE E NAZIONALI

- sostenere e potenziare la sperimentazione e diffusione degli interventi per il sostegno e la presa in carico dei soggetti responsabili della violenza.

A tali fini, la Giunta Regionale ha deliberato:

- di approvare, in sede di prima attuazione degli artt. 3 e 5 bis della L.119/2013, in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ed al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse nazionali e regionali dedicate, l'Allegato 1 alla delibera inerente "*Il contesto normativo e le azioni promosse dalla Regione nell'ambito della prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne*" (quale strumento di supporto sia per le attività di programmazione regionale che per la progettazione e realizzazione degli interventi sul territorio regionale) e l'Allegato 2 alla delibera inerente i "*Criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle attività a favore delle donne vittime di violenza, ai sensi della L.119/2013, della L.R.16/2009 e del DPGR n. 17/R del 16.11.2009*" (al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'assegnazione delle risorse nazionali e regionali dedicate, nel pieno rispetto della tempistica individuata nel DPCM di riparto delle risorse statali);
- di prevedere e dettagliare le quote e gli stanziamenti impegnati per l'attuazione del provvedimento (tra i quali quelli destinati all'attuazione della LR 16/2009 e quelli del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2103), ovvero sia per la copertura della spesa complessiva di € 997.338.16.

Regione Puglia

Nell'anno di riferimento della presente Relazione, in seguito a un percorso partecipato sul territorio con i soggetti coinvolti a vario titolo nella lotta alla violenza, è stata approvata la *Legge Regionale 4 luglio 2014 n. 29 "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne* (pubblicata nel B.U. Puglia 11 luglio 2014, n. 92). Tale norma si pone in linea con il costante impegno regionale in materia di contrasto e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori: il programma regionale contro la violenza prima, il Piano delle politiche sociali poi, individuano standard di servizio e allocano risorse finanziarie per rendere i territori adeguati sia infrastrutturalmente che organizzativamente. In ogni territorio provinciale sono previsti almeno due Centri Antiviolenza (CAV) sovrambito e 1 casa rifugio per vittime di violenza, oltre che una équipe multidisciplinare per Ambito per la presa in carico delle vittime. Alla programmazione e attuazione degli interventi e dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere concorrono gli Ambiti territoriali, le Province e il Terzo settore, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze.

Capitolo 3 – Le novità normative regionali

In detto contesto, la norma di nuovo conio ha l'obiettivo di consolidare e rafforzare la rete dei servizi territoriali e di implementare l'impegno dell'amministrazione regionale in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale è previsto un finanziamento di 900 mila euro. Il testo di legge si compone di venti articoli che, nella prima parte, declinano i principi, le definizioni, le finalità e gli obiettivi, nella seconda il sistema delle responsabilità sia regionali sia delle autonomie locali, nella terza ed ultima struttura il sistema di governance.

Ai sensi della la normativa in esame, la regione Puglia:

- a) assicura alle donne, sole o con minori, che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nel rispetto della personale riservatezza, il diritto ad adeguati interventi di sostegno, anche di natura economica, per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica e la propria integrità fisica e la propria dignità;
- b) tutela le donne, sole o con minori, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà ovvero subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, attraverso il consolidamento della rete dei servizi territoriali e il rafforzamento delle competenze di tutte le professionalità che entrano in contatto con le situazioni di violenza;
- c) promuove, con il coinvolgimento degli operatori della comunicazione, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle università, interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle differenze, dell'uguaglianza di diritti e doveri tra i sessi, di educazione alla relazione;
- d) accresce la protezione delle vittime e l'efficacia degli interventi promuovendo l'integrazione e la collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;
- e) sostiene le attività dei centri antiviolenza;
- f) favorisce l'emersione del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue forme.

Per la realizzazione delle suddette finalità, la Regione si impegna a realizzare una serie di interventi:

- promuovere la sottoscrizione, la valorizzazione e l'attuazione di protocolli di intesa tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, case rifugio e altri soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di prevenzione, protezione, tutela e cura;
- dettare indirizzi affinché i comuni forniscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, sole o con minori, che versino nella necessità, segnalata dai servizi preposti, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto

PARTE III – INIZIATIVE LEGISLATIVE INTERNAZIONALI, EUROPEE E NAZIONALI

vittime di violenza o di maltrattamenti, e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria;

- dettare indirizzi affinché le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali garantiscano percorsi privilegiati di accesso dedicati alle vittime di violenza, definendoli dal punto di vista logistico, strutturale e procedurale, e promuovano una formazione adeguata delle figure professionali impegnate nella fasi di rilevazione, accoglienza e trattamento;
- promuovere la definizione di protocolli operativi tra i soggetti preposti alla tutela e alla sicurezza delle vittime, all'accertamento e alla repressione dei reati e all'attuazione delle misure interdittive comminate, per favorire la permanenza delle donne e dei minori nei loro contesti di vita;
- favorire la realizzazione di progetti specifici di trattamento per gli autori di reato, anche attraverso accordi di collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il testo di legge interviene anche sotto il profilo della formazione e della sensibilizzazione, fissando una serie di principi che mirano a rafforzare la cultura del rispetto, dell'educazione all'affettività e la decostruzione degli stereotipi di genere, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli con gli operatori dell'informazione e della comunicazione volti all'utilizzo corretto e non strumentale del corpo delle donne, di linguaggi ed immagini non discriminatori, non offensivi dell'identità di genere, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società, che non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne e i minori o che incitino ad atti di violenza, tutto la fine di stimolare un necessario cambiamento culturale.

La norma prevede inoltre

- il sostegno di programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all'accoglienza, al sostegno e all'accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima;
- l'implementazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio dedicati alla tutela delle donne e dei minori vittime di violenza, che dovranno operare in collaborazione con la rete dei servizi sociali e sanitari territoriali e con le forze dell'ordine (secondo un approccio che promuovono l'integrazione fra le figure professionali del pubblico e del privato), al fine di garantire alle vittime la massima sicurezza e protezione alle donne e un percorso di presa in carico integrata e globale, svolto da figure professionali espressamente formate ed aggiornate;
- la facoltà per l'amministrazione regionale di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, devolvendo l'eventuale risarcimento in favore delle vittime.

Capitolo 3 – Le novità normative regionali

La legge impegna la Regione anche ad adottare le “*Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori*”, allo scopo di garantire i loro diritti contro ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza assistita, sfruttamento, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale e di fornire orientamenti organizzativi e operativi agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici ed educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati, nei diversi settori di intervento.

All'interno del sistema di governance, la normativa prevede poi l'istituzione di una serie di organi:

- il *tavolo interassessorile*, al fine di favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno delle donne vittime di violenza e assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi e azioni;
- una *Task force permanente* (a cui partecipano, rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio, del sistema giudiziario, penitenziario e delle forze dell'ordine, del sistema degli enti locali, del sistema educativo, dell'istruzione e della ricerca, delle associazioni e degli ordini professionali interessati e del partenariato sociale e istituzionale) che ha il compito di individuare interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime di violenza e predisporre strumenti operativi ed integrati per l'attuazione della norma;
- la sezione “*Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori*”, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, cui viene affidato il costante monitoraggio del fenomeno.

Regione Sardegna

In linea con quanto stabilito nella Legge regionale n. 26 del 12/09/2013 “*Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8*”, la Regione Sardegna, nel periodo di riferimento della presente Relazione, ha attuato numerosi interventi, attraverso:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 35/17 del 12/09/2014 – L.R. 7 agosto 2007, n. 8. Contributi per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. Criteri di ripartizione delle risorse per gli anni 2013 e 2014. Fondo nazionale politiche sociali 2013. Approvazione definitiva;
- la Determinazione del Direttore del Servizio n. 17277/674 del 24/11/2014 – Bilancio regionale 2014. Impegno di euro 990.000,00 – Anno 2014 – in favore degli enti gestori per la gestione e il funzionamento dei Centri antiviolenza e

PARTE III – INIZIATIVE LEGISLATIVE INTERNAZIONALI, EUROPEE E NAZIONALI

delle Case di accoglienza per donne vittime di violenza e i loro figli. – L.R. 7 agosto 2007, n. 8.

Regione Sicilia

Per quanto concerne il territorio siciliano e le iniziative poste in essere nell'anno 2014, va segnalato il *Protocollo di intesa tra Comune di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ASP), Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (USR) per la presa in carico interistituzionale dei minori vittime di abuso e maltrattamento nella città di Palermo (15 gennaio 2014)*.

La finalità del protocollo, nel rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale, è quella di creare una rete volta alla cura e alla tutela dei minori vittime di abusi e maltrattamenti, che abbia un'efficace articolazione sul territorio: un assistente sociale del Comune presso ognuna delle otto circoscrizioni comunali, una struttura centrale di coordinamento di questo servizio, in stretto collegamento con l'Ufficio scolastico regionale e con l'Asp, competente per la parte sanitaria.

Il protocollo prevede dunque che siano apposite *equipes territoriali interistituzionali e multidisciplinari* a gestire congiuntamente nel territorio di Palermo le funzioni di sostegno, cura e tutela dei minori vittime di abuso o maltrattamento. Delle équipes territoriali faranno parte assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, psicologi ed operatori psicopedagogici. E' previsto inoltre un *Gruppo centrale di coordinamento* che si occuperà di mantenere uno stretto raccordo tra i servizi interistituzionali e le autorità giudiziarie. Tutti gli interventi, infatti, dovranno essere condivisi con il Tribunale, per creare le necessarie connessioni tra il percorso giudiziario e l'operatività dei servizi.

Il documento, impegnando i firmatari all'implementazione delle azioni di tutela e presa in carico dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, indica poi le specifiche procedure e modalità operative necessarie per l'attuazione degli interventi per ciascuno dei soggetti coinvolti.

Oltre al suddetto Protocollo, si ricorda la Circolare dell'Assessorato regionale alla Salute del 7 marzo 2014, n. 6 *"Iniziative regionali per la pianificazione di azioni di contrasto al fenomeno della violenza verso le persone fragili: introduzione in Sicilia del Codice Rosa"*. Tale documento si inserisce nell'ambito del processo di riqualificazione della rete assistenziale del servizio sanitario regionale in atto intrapreso dalla Regione, nel quale particolare rilievo rivestono le azioni volte ad implementare specifici percorsi a tutela delle persone fragili, quali - tra l'altro - quelle vittime di violenza e abuso. La Regione siciliana, infatti, nel 2012 ha emanato la legge regionale n. 3 *"Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere"* - che prevede linee di intervento di

Capitolo 3 – Le novità normative regionali

prevenzione e azioni di sistema da definire con apposite linee attuative. L'Assessorato regionale della salute ha intrapreso uno specifico percorso volto alla tutela della salute/benessere della persona e della sua dignità, assumendo un ruolo attivo sia attraverso la promozione di interventi di prevenzione, sia definendo indirizzi di contrasto a tale fenomeno. Al riguardo, il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013" è intervenuto prevedendo l'individuazione di servizi dedicati alla presa in carico delle persone fragili con particolare attenzione a donne e minori, vittime e/o a rischio maltrattamento e/o abuso e violenza nonché la definizione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali in un contesto di integrazione sociosanitaria e strutturando una risposta pluriprofessionale e multiistituzionale incentrata sulla complessità dei bisogni della persona. Nella Regione sono state sviluppate diverse azioni convergenti sull'obiettivo di prevenzione e cura della sofferenza dovuta alla violenza di genere in ogni sua forma, consistenti nella promozione di interventi progettuali mirati da parte di talune aziende sanitarie, ma solo in alcune aree circoscritte (es. Codice Rosa a Ragusa, il progetto comunitario V.eR.S.O. - Violenza e Reti Sanitarie Operative di Palermo, l'esperienza dei G.O.I.A.M. - Gruppi Operativi Interistituzionali contro l'abuso e il maltrattamento dei minori - e il progetto di "Individuazione della rete sanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura nella violenza di genere" pianificato nell'ambito degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2012 assegnato all'ASP di Palermo come capofila).

L'obiettivo successivo è stato dunque quello di costruire un raccordo stabile con varie istituzioni coinvolte (enti locali, istituzioni scolastiche, sanitarie, giudiziarie ecc.) attraverso l'attivazione di una rete che operi con procedure operative condivise: al fine di assicurare l'unitarietà degli interventi sanitari nella Regione, sono state definite le "Linee guida regionali per la pianificazione degli interventi multidisciplinari dei servizi sanitari dedicati alla tutela dell'infanzia e alla presa in carico dei minori vittime o a rischio di violenza" (D.A. n. 560 del 23 marzo 2012 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012, s.o.), contenente indirizzi per la presa in carico sanitaria del minore e della famiglia in caso di abuso e/o violenza realizzando il raccordo istituzionale di specifica competenza dei servizi territoriali delle ASP con l'introduzione di modelli operativi omogenei, approcci metodologici definiti e specifici criteri di valutazione nei percorsi operativi di presa in carico. La circolare in oggetto mira ad implementare ed estendere queste esperienze nell'intero territorio regionale ponendo in essere efficaci azioni di sistema che sottendono la condivisione di programmi e processi operativi. La pianificazione regionale in questo ambito tende a realizzare i seguenti obiettivi:

- attivare della rete sociosanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura nella violenza di genere;
- favorire l'emersione del fenomeno già dalle fasi di prima rilevazione e di intervento in emergenza a partire dall'accesso al pronto soccorso e attraverso

PARTE III – INIZIATIVE LEGISLATIVE INTERNAZIONALI, EUROPEE E NAZIONALI

anche il riconoscimento precoce del maltrattamento e della violenza subita, in ogni forma manifestata;

- potenziare/consolidare le conoscenze e le competenze degli operatori del sistema sanitario regionale, evitando di incorrere in meccanismi di “vittimizzazione secondaria”;
- attivare/ottimizzare, sull'intero territorio regionale, procedure adeguate - in tutte le fasi del processo - per la costruzione di un nuovo progetto di vita per la vittima di violenza di genere e stalking;
- monitorare e tracciare i percorsi attivati attraverso un sistema di raccolta dati, anche attraverso il contributo di associazioni;
- predisporre le condizioni per presa in carico integrata della vittima da parte della rete territoriale attraverso un sostegno professionale adeguato, cure specialistiche, protezione, accompagnamento e sostegno nel percorso di uscita dalla violenza;
- favorire la diffusione di adeguata informazione alla popolazione sui dispositivi e sulle procedure adottate dal sistema sanitario per fare fronte al problema;
- promuovere, in accordo con altri enti ed istituzioni, centri di aggregazione sociale, finalizzati all'accoglienza di soggetti disagiati e la promozione di attività di recupero e inserimento sociale.

In particolare, la circolare in oggetto, al fine di realizzare i suddetti obiettivi, richiede alle aziende sanitarie territoriali di avviare rapporti di stretta collaborazione con le autorità di competenza nei rispettivi territori (organi inquirenti e Procura della Repubblica) e predisporre moduli organizzativi appropriati, al fine di dare ampia diffusione e realizzazione alle finalità del progetto “Codice Rosa”. In particolare, viene ricordato che il progetto “Codice Rosa” di Ragusa prevede la costituzione di una *Task Force Interistituzionale*, diretta alla collaborazione tra personale sanitario, dedicato e specializzato, ed un pool di magistrati della Procura della Repubblica competente per territorio, espressamente incaricati della gestione dei reati contro le “Fasce Deboli” della popolazione, con l'obiettivo di promuovere strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed alla lotta del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti a danno di donne e minori, attraverso interventi operativi regolati da protocolli comuni. Tale progetto prevede, in sede di pronto soccorso, l'istituzione di un gruppo di operatori sanitari, i quali, in presenza di un caso con caratteristiche compatibili di violenza sessuale e/o domestica, fornisce assistenza e sostegno alla vittima, curando e facilitando la raccolta della denuncia. In tal modo si attiva una rete di aiuto territoriale per i soggetti vittime di reato, volta a realizzare un raccordo immediato e diretto tra il personale sanitario e le figure operanti presso la competente Procura della Repubblica, consentendo l'intervento dell'autorità giudiziaria al fine del perseguimento e della repressione delle connesse fattispecie di reato.

Capitolo 3 – Le novità normative regionali

Infine, va segnalato altresì il Decreto 22 ottobre 2014 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Sicilia, inerente *“Istituzione della Commissione per la devianza, la sicurezza e l'inclusione sociale”*. Tale documento mira a riunificare in un unico organismo i componenti del Gruppo tecnico Interistituzionale di Coordinamento degli interventi in materia di abuso, maltrattamento minorile e pedofilia” (istituito con D.A. n. 1376 del 25.03.2004) e del T.R.I.A. – Team Regionale Infanzia e Adolescenza (istituito con il D.A. n. 1741 del 7.11.2013), istituendo un unico Tavolo Tecnico, denominato *“Commissione per la devianza, la sicurezza e l'inclusione sociale”* che ne unifichi le competenze. Tra i compiti di tale organismo, sono previsti anche quelli inerenti:

- rilevazione, documentazione e studio inerenti il coordinamento, l'integrazione e la programmazione degli interventi a livello regionale e locale nel campo di prevenzione della devianza e nell'area penale minorile;
- elaborazione di protocolli di intesa ed attuazione di tavoli di concertazione (anche rispetto alle attività formative e dei progetti realizzati sul territorio);
- attività di ricognizione normativa ed amministrativa, onde identificare il quadro di riferimento e predisporre modelli per attività formative ed educative dirette alla realizzazione di specifici progetti, sia nella fase preventiva del disagio minorile, che con interventi a tutela dei diritti del minore, soprattutto nei casi di minori vittime di abuso, maltrattamenti e forme di violenza;
- rilevamento dati e mappatura delle risorse e delle eventuali disfunzioni esistenti nel territorio e cognizione delle modalità di rilevazione e presa in carico dei minori vittime di maltrattamenti, abusi, pedofilia e violenza in senso ampio, nonché dei servizi e delle risorse destinati all'infanzia ed alla adolescenza;
- predisposizione di *“Linee Guida”* per la realizzazione di servizi integrati di rete, forme di raccordo e protocolli di intesa tra tutte le istituzioni, pubbliche e private, preposte, nonché elaborazione del Piano Regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani;
- svolgere la funzione di raccordo con gli enti nazionali e regionali, finalizzati alla tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati;
- supporto del Dipartimento politiche per la famiglia e politiche sociali nell'attività di raccolta ed elaborazione dati relativi alla tutela dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani, in collegamento con l'Osservatorio permanente sulle famiglie, l'Osservatorio per il contrasto alla violenza di genere, il Centro regionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni;
- promozione della Giornata regionale annuale sull'infanzia e l'adolescenza;
- gestione di albi degli enti socio assistenziali che svolgono attività per minori di competenza del Dipartimento politiche per la famiglia.

PARTE III – INIZIATIVE LEGISLATIVE INTERNAZIONALI, EUROPEE E NAZIONALI

Regione Toscana

Nel contesto regionale toscano, nell'anno 2014, sono stati emanati alcuni *interventi normativi* inerenti la tutela dei minori vittime di violenza. In particolare, trattasi:

- della Delibera GR del 10-03-2014 n. 180. Progetto Regionale Codice Rosa: estensione alle Aziende USL 1 Massa e Carrara, 3 Pistoia, 7 Siena, 10 Firenze, AOU Pisana e AOU Senese. Vista la *delibera della Giunta Regionale n. 75 del 7 febbraio 2014* avente per oggetto “*Azioni prioritarie per il sistema socio-sanitario regionale per l'anno 2014*”, che dispone di dare organicità e sistematicità alle esperienze già intraprese e consolidate sul territorio toscano a partire dal Codice Rosa, la Delibera in oggetto è volta a completare la diffusione del *Progetto regionale per gli interventi a favore delle fasce deboli di popolazione sottoposte a violenze (Codice Rosa)*, su tutto il territorio regionale coinvolgendo le Aziende Sanitarie: USL 1 di Massa e Carrara, 3 di Pistoia, 7 di Siena, 10 di Firenze, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ed Azienda Ospedaliero Universitaria Senese. Tali soggetti si impegnano a costituire i gruppi operativi interistituzionali, adeguare le strutture del pronto soccorso, erogare le attività di informazione e formazione che si rendono necessarie per agevolare il coinvolgimento del personale dei gruppi operativi, relazionandosi positivamente con le strutture e con i soggetti del privato sociale che operano a livello territoriale. Conseguentemente, la Giunta regionale prevede finanziamenti da destinare a coloro che aderiscono al progetto con l'anno 2014.
- della Delibera GR del 1-12-2014 n. 1083. DPCM 24 luglio 2014, Ripartizione alle Regioni delle risorse afferenti al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2013-2014 di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013. Individuazione criteri di utilizzo risorse e modalità di riparto delle risorse assegnate alla Regione Toscana. Il quadro normativo di riferimento della Delibera 1083/2014 è costituito sia dalla *Convenzione del Consiglio d'Europa (Istanbul 11 maggio 2011 – Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)*; sia dalla *Legge 27 giugno 2013, n. 77*, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa; sia dalla *Legge 15 ottobre 2013, n. 119*, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province). In base a tali norme, attraverso il DPCM 24 luglio 2014, recante *Ripartizione delle risorse afferenti al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 2013-2014 di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 93 del 2013*, il Dipartimento Pari Opportunità ha attribuito, tra l'altro, alla Regione Toscana

Capitolo 3 – Le novità normative regionali

un ammontare di risorse pari a 762.834,07: la Delibera in oggetto, dunque, individua le Province quali soggetti attuatori per la gestione delle risorse messe a disposizione dal DPO, secondo modalità e indicazioni stabilite dalla Regione, prevedendo altresì di destinare le risorse nazionali, in parte ai Centri Antiviolenza e alle Case rifugio già esistenti sul territorio regionale e in parte per interventi di rete.

Regione Umbria

La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, ha istituito il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza con Legge regionale del 29 luglio 2009, n. 18. Al Garante, ai sensi della suddetta normativa, spettano non solo le attività di difesa e verifica della attuazione dei diritti dei minori, ma anche quelle di “promozione” dei diritti all'istruzione, alla famiglia, all'assistenza socio-sanitaria ed alla vita. In collaborazione con il mondo della scuola, con le istituzioni che si occupano di minori, con le strutture regionali e con il mondo del volontariato, il Garante ha l'incarico di attivare iniziative finalizzate alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e dei diritti connessi, forme di “ascolto e partecipazione” dei minori alla vita delle comunità locali. La norma, inoltre, pone particolare attenzione alla prevenzione, alla sensibilizzazione ed al contrasto di abusi e violenze, come pure ai contenuti dell'informazione stampata e televisiva. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 gennaio 2014, n. 5 è stata nominata, quale Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, la sig.ra Maria Pia Serlupini.

A livello regionale, va inoltre segnalata l'approvazione della Del. GR Umbra del 17 novembre 2014 n. 1455 “Progetto P.I.U.M.A (Progetto Integrato Unità Multidisciplinare Abuso), presentato a valere sulla linea di finanziamento di cui all'Avviso n°1/2011 per il sostegno a progetti pilota per il trattamento dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale: determinazioni a conclusione del progetto”.

Regione Veneto

Per quanto concerne le attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'abuso sessuale dei minori posti in essere nella Regione Veneto, anche in riferimento al trattamento degli autori, va segnalato che con DGR n. 901 del 4/06/2013 la Giunta Regionale Veneta ha determinato la conclusione della sperimentazione dei 5 Centri provinciali ed interprovinciali di protezione e cura dei bambini e dei ragazzi vittime di abuso sessuale o di grave maltrattamento e delle loro